

(Codice interno: 315334)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 2

Modifica della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone".**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 le parole: "*dall'Assessore regionale delegato*" sono sostituite dalle seguenti: "*da un suo delegato*".

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 gennaio 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 gennaio 2016, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianpaolo Bottacin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 ottobre 2015, n. 16/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2015, dove ha acquisito il n. 72 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 dicembre 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2016, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 il Presidente della Giunta regionale ha aderito alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile, avvenuta in data 8 agosto 1994 (come da Statuto del Centro).

Scopo di tale Ente è principalmente la promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento di quanti operano nel Sistema regionale di protezione civile.

Nel corso degli anni, la Giunta regionale, sulla base dell'articolo 104, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha affidato al Centro di Longarone l'attuazione di programmi di formazione e informazione rivolti sia al mondo del volontariato sia alla componente istituzionale della protezione civile.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge regionale 5/1994, “nello svolgimento delle attività connesse alla costituzione e amministrazione del Centro, il Presidente della Giunta regionale può essere sostituito dall'Assessore regionale delegato” ed infatti, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto a delegare l'Assessore competente per la materia “protezione civile” ad amministrare il Centro.

Ciò premesso, e valutata la necessità di procedere all'amministrazione del Centro con sempre maggiore impegno, dato l'elevato numero di volontari presenti nella nostra regione ed il considerevole numero di attività connesse alla formazione e alla divulgazione in materia di protezione civile promossi dal medesimo, con il presente disegno di legge si intende modificare la legge regionale 5/1994 in modo da consentire al Presidente della Regione l'individuazione di un soggetto quale suo sostituto, che non sia necessariamente l'Assessore delegato.

Tale modifica alla legge regionale non determina nuovi o maggiori oneri, perché ha un contenuto esclusivamente normativo, volto solo a introdurre la possibilità, per il Presidente della Regione, di delegare una persona in propria rappresentanza nelle attività di amministrazione del Centro.

Relativamente all'iter seguito per la presentazione del disegno di legge, la struttura regionale competente in materia (Sezione Protezione Civile), ha provveduto a redigere il testo del disegno di legge e con nota del 19 agosto 2015 (prot. n. 336966) a richiederne il necessario parere alla Sezione Affari Legislativi; questa, con nota n. 341628 del 24 agosto 2015, ha espresso parere favorevole al testo allegato alla deliberazione.

Successivamente, con nota del 7 settembre 2015 (prot. n. 357877), la Sezione Protezione Civile ha trasmesso alla Sezione Bilancio la Scheda di analisi economico finanziaria, che è stata restituita debitamente controfirmata in data 9 settembre 2015, (prot. n. 361161).

La Prima Commissione nella seduta n. 22 del 9 dicembre 2015 ha approvato il provvedimento all'unanimità con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Indipendenza Noi Veneto, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Lista Tosi per il Veneto, Il Veneto del Fare-Lista Tosi e il Movimento Cinque Stelle.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 5/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Articolo 1

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad aderire alla costituzione del Centro regionale per la protezione civile con sede in Longarone alle seguenti condizioni:

a) che abbia lo scopo di provvedere, nella misura consentita dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali:

1) alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamità;

2) alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;

3) alla partecipazione ed alla attività di intervento;

b) che vi partecipino in qualità di soci fondatori anche la provincia di Belluno, il comune di Belluno, il comune di Longarone, la comunità montana “Cadore-Longaronese-Zoldano”;

c) che le quote di contribuzione siano fissate con l'accordo unanime dei soci fondatori e siano uguali per tutti;

d) che la sede sia progettata e realizzata dal comune di Longarone con il fondo di 1 miliardo a tale scopo destinato dall'accordo di programma stipulato in data 28 maggio 1993 e reso esecutivo con DPGR n. 1418 in data 7 luglio 1993;

e) che la prima convocazione del Consiglio di amministrazione del Centro sia promossa dal Presidente della Giunta regionale.

2. Nello svolgimento delle attività connesse alla costituzione e amministrazione del Centro, il Presidente della Giunta regionale può essere sostituito *da un suo delegato*.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione Protezione civile